



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2015, proposto da:

Geoter Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, con domicilio eletto presso Adalberto Perulli in Venezia, Dorsoduro 2525;

contro

Provincia di Verona - Provincia di Verona Settore Ambiente - Servizio Gestione **Rifiuti** - U.O. **Rifiuti** Speciali, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Cecilia Ligabue, Chiara Drago, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

per l'annullamento

della nota prot. n. 0038327 del 21 aprile 2015 della Provincia di Verona, Settore Ambiente - Servizio Gestione **Rifiuti** - U.O. **Rifiuti** Speciali; del verbale della riunione istruttoria avvenuta in data 13 aprile 2015, allegato al provvedimento prot. n. 00383227 del 21 aprile 2015; della nota prot. n. 409604 del 1 ottobre 2014 della Regione Veneto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Verona e di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato, alla luce della costituzione dell'amministrazione regionale, che la nota del 1 ottobre 2014 non può essere qualificata come atto di indirizzo cui la provincia debba conformare la propria attività, sicché, in difetto di risposta del ministero dell'ambiente cui era stata richiesta una interpretazione in relazione alla tipologia di impianto nei confronti del quale sarebbe oggi vietata qualsiasi modifica ai sensi del nuovo articolo 216 in combinato disposto con l'articolo 184 ter del decreto legislativo numero 152 del 2006, l'amministrazione provinciale non può adottare direttamente un atto di **diniego** senza previamente inviare la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo **10 bis** della legge numero 241 del 1990, onde acquisire sul punto le osservazioni della ditta richiedente, ovvero consentire che quest'ultima moduli

diversamente la propria domanda, essendo questa della economicità dell'azione amministrativa una delle ragioni fondanti dell'istituto del **preavviso di diniego**(confronta sentenza della sezione numero 747 del 2013);
rilevato conseguentemente che è fondato il corrispondente motivo di ricorso censurante il mancato previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, con annullamento del provvedimento provinciale impugnato, e condanna alle spese come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento 21 aprile 2015 adottato dalla provincia di Verona.

Condanna la provincia al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1000,00- mille/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)